



N. 405/07 Sent.
N. 7296/06 R.G.
N. 2311/07 Cron.
N. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN VERONA

nella persona dell'avv. Vincenzo De Rosa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al NRG 7296/06 - OSA - Sezione 1 - promossa da
[REDACTED] SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* - P. IVA: [REDACTED] - con sede in [REDACTED]
(VR) al [REDACTED] - difesa dall'avv. Aldo CORCIONI del foro di
VERONA, come da mandato a margine del ricorso

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI [REDACTED], in persona del Sindaco *pro tempore* [REDACTED]
- difeso dall'Ufficiale Delegato del Corpo di P.M. Ispettore [REDACTED]

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a verbale di violazione al CDS n. 20.052.599, elevato dalla
P.M. DI [REDACTED] in data 10.07.05, alle ore 09:10:03, per violazione dell'art. 7,
comma 14 CDS, in quanto il veicolo OPEL AG VECTRA, di cui al rilievo
fotografico, in atti, tgt. [REDACTED] si era immesso nella ZTL (acronimo per Zona a

Traffico Limitato) di via [REDACTED] di [REDACTED] privo della necessaria autorizzazione.

Conclusioni dell'attore:

accogliere il ricorso e annullare, previa sospensione, il provvedimento impugnato;
in via subordinata, contenersi la sanzione nel minimo edittale;
spese di lite rifuse.

Conclusioni dell'Amministrazione:

respingersi il ricorso, confermandosi il verbale opposto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il giorno 17.03.06 l'opponente esponeva d'aver ricevuto il verbale in oggetto, che allegava.

Aggiungeva, a sostegno del ricorso, l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto vari profili, tra cui la non immediata contestazione, carenza della segnaletica, invalidità della contestazione per notifica tardiva, dopo i 150 giorni, e cioè dopo 188 giorni, come appare dall'estratto apparso sul sito *www.posteitaliane.it*, di cui al DOC. 3) di parte attrice.

A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva ritualmente l'Amministrazione convenuta, allegando che i rilievi erano stati correttamente fatti ed interpretati, depositando altresì copie delle relative notifiche (21.11.05 e 13.01.06) del verbale opposto e documentazione inerente al noleggio del veicolo in questione, deducendo che trattandosi di veicolo a noleggio le relative notifiche sono state effettuate prima alla ditta proprietaria del veicolo e poi, in seguito alla comunicazione da parte della stessa al noleggiatore.

Obiettava la difesa attorea la concreta impossibilità, per il ricorrente, di essere a conoscenza degli estremi dell'opposizione, atteso che il ricorso è stato preceduto dall'opportuno controllo presso il sito *www. posteitaliane.it*, come da estratto, in atti, dal quale emerge la consegna al vettore postale del plico soltanto in data **14.01.06**, mentre l'Ente opposto avrebbe omissso ogni accenno alla precedente notifica (**21.11.05**), rimasta così sconosciuta al ricorrente.

Il Giudice pronunciava quindi sentenza, all'udienza del **15 gennaio 2007**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento, in quanto l'eccezione sulla tardività della notifica appare fondata ed assorbente.

Ed invero, il ricorrente, prima di proporre il ricorso si è peritato di interrogare il più volte cit. sito del vettore postale, dal quale emerge la tardività del termine finale (**14.01.06**), ai fini della notifica, (**188 gg.**, anziché 150) ed anche la diversità (**13.01.06**), da quello che appare nella copia prodotta dall'Ente opposto, creando così ulteriore incertezza sulla notifica.

Sul verbale notificato l'Ente, ha peraltro omissso ogni accenno alla precedente notifica (**21.11.05**), rimasta così sconosciuta al ricorrente.

E' del pari evidente il contrasto tra la data di registrazione della raccomandata nell'Ufficio Postale di spedizione (**13.01.06**) e quella (**14.01.06**) apparsa sul sito *www. posteitaliane.it*, di cui) di cui al DOC. 3) di parte attrice, ritenendo così esclusa qualsiasi responsabilità, per tale violazione, apparendo al decidente l'assenza della minima partecipazione soggettiva in capo all'attrice.

Cade inoltre in acconcio evidenziare che resta fermo il potere del Giudice di

controllare l'effettiva congruità del termine, in quanto le cause di ritardo di identificazione dell'effettivo trasgressore non possono essere poste a carico dello stesso, quando queste riposino su ritardi degli Uffici deputati alla gestione delle sanzioni, nonché titolari dei procedimenti di completamento del verbale, ai sensi dell'art. 385 del Regolamento di esecuzione al CDS.

P.Q.M.

accoglie l'opposizione ed annulla il verbale n. 20.052.599, emesso dall'Amministrazione convenuta [redacted], in data 10.07.2005.


Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Verona, li 16 gennaio 2007

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

avv. Vincenzo De Rosa



Vincenzo De Rosa